



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 20/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 3/11/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 27/2/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 5.712,93, a titolo di commissioni accessorie, commissioni finanziarie e commissioni di mediazione, già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 1.981,76), gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo in primo luogo la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi *up front* e costi *recurring*. Fa presente l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, della somma di € 1.981,76 a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito, calcolate in "*misura proporzionale al numero di rate non maturate*". Sostiene la non rimborsabilità tanto delle commissioni di accensione del finanziamento, stante la loro natura *up front*, quanto delle provvigioni corrisposte all'agente, stante la natura *up front* dell'attività da questi svolta, chiaramente legata "*alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento*" (richiama diversi precedenti A.B.F. sul punto). Pertanto, chiede di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue:

a) per la “commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento”, e per la “commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento”, il Collegio ritiene applicabile all'intero importo il criterio proporzionale lineare, data la natura *recurring* di entrambe le voci di costo, riferibili anche ad attività successive all'erogazione del finanziamento;

d) per la “provvigione dovuta per i soggetti incaricati all'offerta fuori sede” il Collegio, trattandosi di voce *upfront*, ritiene applicabile all'intero importo della voce di costo il criterio contrattualmente previsto per il rimborso degli interessi non maturati, desumibile dal conteggio estintivo.

Pertanto il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	15
rate residue		105

TAN	▶	3,80%
-----	---	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	87,50%
in proporzione alla quota	77,80%

h/t	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Comm. di acc. del finanziamento (recurring)	€ 4.579,06	€ 4.006,68	€ 3.562,64	<input type="radio"/>		€ 4.006,68
<input type="radio"/>	Comm. di gest. del finanziament (recurring)	€ 2.264,87	€ 1.981,76	€ 1.762,13	<input type="radio"/>	€ 1.981,76	€ 0,00
<input type="radio"/>	Prov. Intermediario del credito (up front)	€ 1.950,00	€ 1.706,25	€ 1.517,15	<input type="radio"/>		€ 1.517,15
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 5.523,83
interessi legali	si

Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di ristoro delle spese di assistenza difensiva, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 5.523,83, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI